



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione civile, in persona del dott. Sergio Garofalo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento 730 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2010 avente ad oggetto: accertamento immissioni intollerabili e risarcimento danni,
vertente:

TRA

Lorenzo Michelacci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Pini e Maria Teresa Peri

attore

E

Cantine Bonacchi spa, in persona del Presidente e legale rappresentante Andrea Bonacchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Quaglierini e Luca Giraldi;

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore: "conclude in via istruttoria chiedendo l'ammissione della prova per testi così come formulata incitazione e nel merito come da atto di citazione con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e del procedimento cautelare incidentale".

Per la convenuta: "come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lorenzo Michelacci ha convenuto in giudizio Cantine Bonacchi spa esponendo: di essere proprietario dal 2006 di un'abitazione con circostante terreno agricolo in Quarrata via San Gregorio 10; che la proprietà confina con terreni coltivati a

vigneto dalla Cantine Bonacchi spa; che in particolare gli ultimi filari distano 25 mt. dalla propria abitazione e mt. 3 dal confine; di essersi trasferito nella detta abitazione nel mese di marzo del 2009; che la società convenuta irrorò a mezzo di nebulizzatrice meccanica consistenti quantità di diserbanti e/o pesticidi che, per l'effetto deriva, si depositano sulla confinante proprietà diffondendosi anche all'interno della propria abitazione; che, in ragione di ciò, aveva interrotto la coltivazione dell'orto ed era costretto a chiudere le finestre di casa; di aver fatto analizzare un campione di insalata prelevato dal proprio orto accertando la presenza di rame nella concentrazione di 4,23 mg./Kg; che rame e pesticidi erano stati rinvenuti anche in un campione di erba prelevato nella zona di confine con la proprietà della convenuta; che vana era stata la diffida, inviata alla Cantine Bonacchi spa, ad astenersi dall'effettuare nuove irrorazioni. L'attore ha dedotto la violazione da parte della convenuta dell'art. 844 c.c. argomentando che le immissioni superano il limite della normale tollerabilità poiché l'elevata nocività dei prodotti irrorati impedisce il pieno godimento della propria abitazione e dei terreni e determina un danno alla salute. Il sig. Lorenzo Michelacci ha altresì allegato di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza delle immissioni intollerabili.

Ciò premesso ha così concluso: *“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, aliis reiectis, - accertare l'intollerabilità delle immissioni di sostanze nocive (pesticidi, diserbanti, insetticidi, etc.) provenienti dal terreno adibito a vigna dalla convenuta società Cantine Bonacchi e la conseguente responsabilità della detta società; - ordinare alla convenuta Cantine Bonacchi spa l'immediata cessazione delle predette immissioni; e per l'effetto: - condannare la convenuta Cantine Bonacchi spa al risarcimento dei danni tutti patiti dall'istante, a seguito dell'intollerabilità delle predette immissioni, da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”*.

Si è costituita Cantine Bonacchi spa concludendo per il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Ha allegato di attenersi scrupolosamente nei trattamenti della vigna con fitofarmaci ed erbicidi alla vigente normativa ed ai principi delle buone pratiche agricole. La convenuta ha dedotto che le analisi fatte eseguire dall'attore, in assenza del contraddittorio, erano prive di alcun

valore probatorio ed ha contestato l'esistenza di immissione intollerabili. Ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria anche per l'insussistenza del danno. L'attore, in corso di causa, ha depositato ricorso ex art. 700 cpc chiedendo di *“ordinare alle Cantine Bonacchi spa l'immediata cessazione dell'uso di immissioni di sostanze nocive (pesticidi, diserbanti, insetticidi, etc.) provenienti dal terreno adibito a vigna dalla convenuta società Cantine Bonacchi, derivanti sia dall'effetto deriva, mediante inibizione all'uso dell'atomizzatore in una zona c.d. cuscinetto di circa almeno 50 mt. dal confine, sia dalla mancata idonea canalizzazione delle acque di scolo”*.

La convenuta, costituitasi nel procedimento cautelare, si è opposta all'accoglimento del ricorso deducendo l'inesistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il procedimento cautelare veniva istruita mediante l'audizione di due informatori e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio. Con ordinanza depositata il 12.12.2011, questo giudice accogliendo per quanto di ragione il ricorso, applicato l'art. 700 cpc, ha vietato a Cantine Bonacchi spa: “1) di eseguire i trattamenti antiparassitari del vigneto prospiciente la proprietà del sig. Michelacci Lorenzo, ed in particolare dei quattro filari prossimi al confine con la proprietà di quest'ultimo, mediante macchina atomizzatrice; 2) di eseguire i trattamenti antiparassitari del vigneto prospiciente la proprietà del sig. Michelacci, ed in particolare dei quattro filari prossimi al confine con la proprietà di quest'ultimo, mediante altra macchina che: presenti bocchettoni rivolti verso la proprietà Michelacci, indirizzi il getto dall'interno del vigneto e verso l'esterno, abbia una velocità di avanzamento superiore agli 8 km/h, utilizzi una pressione di esercizio superiore ai 4 bar”.

Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc e respinte le prove testimoniali richieste, la causa di merito è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio tesa ad accertare se le modalità di irrorazione prescritte con l'ordinanza cautelare avessero eliminato le immissioni nocive nella proprietà dell'attore.

All'udienza del 5.5.2014 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per comodità espositiva giova riportare la motivazione dell'ordinanza dep. il 12.12.2011 che accolto il ricorso ex art. 700 cpc depositato in corso di causa dall'attore.

“Sussiste sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.

Il fatto posto a fondamento dell'azione di merito e del ricorso ex art. 700 cpc, e cioè l'utilizzo da parte della resistente di nebulizzatrice meccanica per l'irrorazione di sostanze pesticidi e/o diserbanti nella vigna posta a confine con il terreno e l'abitazione del ricorrente, non è contestato ed anzi espressamente ammesso (v. pag. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio di merito). La convenuta contesta però che tale modalità di irrorazione determini una immissione intollerabile ex art. 844 c.c. nella proprietà di parte ricorrente.

L'informatore Michele Lotti ha dichiarato che dall'agosto del 2009 per una distanza di 100-150 mt. dal confine con parte ricorrente non vengono utilizzati distributori aerei montati sull'atomizzatore ma solo i distributori posti sempre sull'atomizzatore ma ad una altezza di circa 50-60 cm da terra. L'informatore Giacchi ha dichiarato di aver assistito all'irrorazione delle vigne nel 2009 e nel 2010 tramite un macchinario che spruzzava il medicinale dal basso verso l'alto e di aver visto che la nube che si spostava verso la proprietà del ricorrente.

Si è svolto un accertamento tecnico di ufficio teso a verificare l'eventuale effetto deriva e, quindi, il deposito nel terreno del ricorrente delle sostanze utilizzate dalla resistente come antiparassitari. Il CTU ha accertato che l'utilizzo dell'atomizzatore, pur con le bocchette alte chiuse, determina un effetto deriva, quanto meno con riferimento al prodotto Ramedit Combi, poiché dopo il trattamento aumenta significativamente nella proprietà del ricorrente il valore del rame (metallo presente nel prodotto utilizzato per il trattamento).

Atteso che il sig. Michelacci, sia nella causa di merito che nel ricorso ex art. 700 cpc, ha posto a fondamento della propria azione non solo il diritto di proprietà ex art. 844 c.c. ma anche il diritto alla salute ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c., occorre valutare la dannosità e quindi l'illiceità dell'immissione (quanto meno a livello sommario nel presente giudizio cautelare) e non soltanto il superamento del limite dalla "normale tollerabilità". Sebbene le due azioni possano essere proposte cumulativamente è evidente che l'azione ex art. 844 c.c. tutela il diritto di proprietà (ed in tale ambito devono applicarsi i criteri di cui al secondo comma dell'art. 844 c.c.) mentre la domanda risarcitoria (cui si colleghi l'eventuale domanda cautelare di natura inibitoria) è fondata su un fatto illecito dannoso per la salute. Nel caso di specie poichè è allegato, e non contestato, che il sig. Michelacci abiti nell'immobile posto a confine della proprietà della resistente ha un evidente e primario rilievo la considerazione della nocività dell'immissione.

Sotto questo profilo la pericolosità per la salute dei prodotti antiparassitari a base di rame, ricompresa peraltro nel fatto notorio, deve ritenersi provata tanto che, come annotato dal CTU, la normativa prevede un Limite Massimo Residuo nelle derrate alimentari connesso alla valutazione di tossicità a lungo termine del prodotto. Irrilevante appare, nel caso di specie, accertare se tale LMR sia stato o meno superato perché ciò attiene alla quantità massima ingeribile al termine del "tempo di carenza" fissato dalla normativa (oscillante da tre a venti giorni – pag. 14 della relazione del CTU); l'immissione del prodotto antiparassitario nella proprietà confinante (dato accertato) comporta ineluttabilmente l'inalazione dello stesso da parte delle persone che si trovano nella proprietà, sebbene per quantità e tempi non accertabili. La normativa consenta la messa in commercio di prodotti alimentari con il L.M.R. per il rame di 5mg/kg ma non certo l'inalazione diretta da parte dell'uomo di prodotti antiparassitari. Le stesse cautele poste in essere da parte della resistente, dopo l'ordinanza comunale del 4.8.2009, nella distribuzione di fitofarmaci in prossimità di abitazioni (tra cui quella del ricorrente), confermano la notoria nocività di una inalazione diretta dei prodotti utilizzati per il trattamento.

Ciò posto, non occorre compiere alcuna valutazione sulla “normale tollerabilità” ex art. 844 c.c., dovendosi considerare illecita, perché in violazione del diritto alla salute, l'immissione di prodotti nocivi nella proprietà abitata dal ricorrente.

Sussiste il presupposto per la concessione del provvedimento di urgenza quanto al periculum in mora atteso che il trattamento dei vigneti con prodotti antiparassitari avviene ogni anno secondo la normale tecnica agronomica e l'irreparabilità del pregiudizio discende dalla lesione del diritto costituzionale alla salute non interamente ed adeguatamente risarcibile per equivalente.

Nell'individuazione del contenuto del provvedimento inibitorio deve considerarsi che l' “effetto deriva”, e cioè lo spostamento delle sostanze irrorate dalla proprietà della spa Cantine Bonacchi a quella del ricorrente, dipende da numerosi fattori, sia ambientali che tecnici. Il CTU, nella relazione tecnica e nel supplemento alla stessa, ha concluso che sia impossibile indicare una modalità di irrorazione che escluda del tutto il rischio di effetto deriva, indicando per contro una serie di accorgimenti tali da ridurre notevolmente tale rischio. Ritiene il Giudice che le indicazioni del CTU meritino piena adesione, tanto più nella presente fase sommaria (e valutando nel prosieguo l'eventuale sufficienza delle cautele adottate), poiché alle stesse ha aderito parte resistente (con dichiarazione resa all'udienza del 5.12.2011) e parte ricorrente non ha dato spiegazioni tecnicamente verificabili a sostegno dell'inefficacia o comunque dell'insufficienza della proposta del CTU. In particolare il consulente tecnico di parte ha affermato che l'irrorazione come consigliata dal CTU non eviterà la contaminazione della proprietà Michelacci, senza fornire però alcun dato di riscontro. La necessità di apprestare una piena tutela della salute del ricorrente non può spingersi fino ad imporre divieti che appaiono, allo stato delle conoscenze e dell'istruttoria, esorbitanti rispetto alla tutela richiesta.

In conclusione deve essere vietato a parte resistente:

- di eseguire i trattamenti antiparassitari del vigneto prospiciente la proprietà del sig. Michelacci, ed in*

particolare dei quattro filari prossimi al confine, mediante macchina atomizzatrice;

- *di eseguire i trattamenti antiparassitari del vigneto prospiciente la proprietà del sig. Michelacci, ed in particolare dei quattro filari prossimi al confine, mediante altra macchina che: presenti bocchettoni rivolti verso la proprietà Michelacci, indirizzi il getto dall'interno del vigneto e verso l'esterno, abbia una velocità di avanzamento superiore agli 8 km/h, utilizzi una pressione di esercizio superiore ai 4 bar.*

Non deve essere adottato alcun provvedimento in relazione alla “canalizzazione delle acque di scolo” non avendo il CTU accertato alcun fenomeno di ruscellamento dal vigneto verso la proprietà di parte ricorrente”.

2. Richiamato quanto sopra deve ritenersi accertato che i trattamenti antiparassitari eseguiti dalla convenuta, prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare, abbiano prodotto immissioni delle sostanze irrorate (tra cui il prodotto Ramedit Combi contenente rame) nella proprietà del sig. Michelacci. Ciò premesso occorre valutare se tali immissioni superino la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. ed, in caso positivo, se il divieto imposto in via cautelare e le cautele successivamente adottate dalla convenuta, siano idonei ad impedire dette immissioni.
3. Sotto il primo profilo, giova richiamare l'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui *“in tema di immissioni, l'art. 844, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o*

*regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (Cass. Sez. 2, **Sentenza** n. [5564](#) del 08/03/2010; negli stessi termini Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. [8420](#) del 11/04/2006).* Orbene i trattamenti antiparassitari eseguiti dalla convenuta comportano l'utilizzo di sostanze la cui tossicità per la salute, oltre a costituire fatto notorio, risulta chiaramente dalle schede tecniche dei singoli prodotti utilizzati, allegate alla relazione tecnica del CTU dott. Emanuele Orsi, ove si fa riferimento ai gravi rischi derivanti dalla inalazione e dal contatto con la pelle e con gli occhi. L'immissione dei prodotti antiparassitari nella proprietà del sig. Michelacci comporta, pertanto, un evidente rischio per la salute di quest'ultimo quale conseguenza dell'inalazione o del contatto con sostanza tossiche. Dette immissioni devono considerarsi intollerabili, prescindendosi dalla valutazione della priorità di un determinato uso, stante la prevalenza – sulla base dei principi costituzionali - del diritto alla tutela della salute rispetto alle esigenze della produzione.

4. E' necessario, ai sensi dell'art. 844, II co., c.c., contemperare le esigenze produttive della convenuta e quelle del sig. Michelacci individuandosi quelle cautele che, da un lato, consentano la prosecuzione dell'attività agricola implicante gli usuali trattamenti antiparassitari e, dall'altro, assicurino la piena tutela della salute dell'attore. Il dott. Orsi, CTU nominato nel procedimento cautelare, era pervenuto alla conclusione che l'effetto deriva, e quindi le immissioni delle sostanze antiparassitarie nella proprietà dell'attore, discendesse, oltre che dalle condizioni climatiche, dall'utilizzo di una macchina atomizzatrice che, formando micro gocce di millesimi di millimetro, crea *“un aerosol molto soggetto alle correnti aeree”*. Secondo il CTU le immissioni erano evitabili utilizzando, per i trattamenti da effettuare sui quattro filari più prossimi alla proprietà dell'attore, una irroratrice a *“getto proiettato”*, in luogo dell'atomizzatore normalmente utilizzato, con una pressione di esercizio tra i due ed i quattro bar, una velocità di

avanzamento non superiore a 7-8 Km/h, e con i bocchettoni rivolti verso il vigneto. Giova precisare che dette conclusioni erano state condivise dalla Cantine Bonacchi spa mentre parte attrice non aveva dato spiegazioni tecnicamente verificabili a sostegno dell'inefficacia o comunque dell'insufficienza della proposta del CTU. Nel giudizio di merito è stato conferito nuovo incarico peritale al CTU dott. Sergio Giannessi al fine di accertare se le modalità di irrorazione prescritte all'esito del procedimento cautelare avessero eliminato le immissioni nocive nella proprietà dell'attore. Nel corso delle operazioni peritali si è accertato che la convenuta continua ad utilizzare, anche nei quattro filari prossimi alla proprietà dell'attore, la macchina atomizzatrice sebbene modificando le modalità operative di irrorazione quanto alla pressione dell'aria, alla velocità di avanzamento e al numero di ugelli utilizzati. Ritiene il giudice di dover valutare se le cautele in concreto adottate da Cantine Bonacchi spa, pur diverse da quelle prescritte nell'ordinanza cautelare, siano idonee ad evitare l'effetto deriva. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo il quale *“in tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo - come l'adozione di accorgimenti tecnici idonei a ridurre le immissioni - incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l'idoneità dell'adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive già disposte“* (Cass. Sez. 2, **Sentenza n. 18422** del 01/08/2013). Nel corso delle operazioni peritali l'irrorazione dei prodotti antiparassitari, nei primi sette filari prospicienti la proprietà dell'attore, è avvenuta mediante una macchina atomizzatrice, con velocità di avanzamento di 3-4 km/h, pressione di esercizio di 1,3 bar, con l'attivazione di un solo ugello della macchina, quello in basso, orientato in direzione opposta alla proprietà Michelacci; negli altri filari l'irrorazione è avvenuta aumentando la pressione di esercizio a 2,2 bar ed utilizzando i due ugelli in basso. Ebbene il CTU dott. Giannessi ha accertato: che la vegetazione spontanea presentava, prima e dopo

l'irrorazione, una concentrazione di Cimoxanil inferiore al limite di rilevabilità del metodo di analisi applicato ($< 0,1$ mg/kg); che la vegetazione spontanea presentava dopo l'irrorazione una concentrazione di rame che non si discosta significativamente (scarto medio di $0,3$ mg/kg) da quella precedente il trattamento, tenuto conto dell'incertezza di misura e della fisiologicità della presenza del rame nelle erbe. Il CTU, inoltre, ha posizionato nella proprietà dell'attore, a pochi metri dal confine con la proprietà Cantine Bonacchi spa, tre dischi di cellulosa, detti PAD, la cui analisi, dopo il trattamento antiparassitario, ha rilevato l'assenza di rame. Orbene quanto ricavabile dall'analisi dei PAD appare risolutivo dimostrando l'assenza di contaminazioni causata dal processo di irrorazione effettuato nel vigneto limitrofo. Giova poi ricordare che, le precedenti analisi eseguite dal CTU dott. Orsi sulle erbe spontanee, prima dell'adozione delle cautele sopra esposte, avevano fatto rilevare un incremento della presenza del rame, dopo il trattamento antiparassitario, di quasi dieci volte (da $4,03$ a $38,8$ mg/kg) e quello del Cimoxanil da $0,1$ a $3,6$ mg/kg. Il raffronto tra tali dati consente, senza alcun dubbio, di affermare che le modalità di irrorazione da ultimo utilizzate dalla convenuta siano idonee a rendere praticamente irrilevante la deriva dei prodotti antiparassitari applicati. Tali conclusioni non sono state contestate dal CT di parte convenuta. E' irrilevante quanto osservato dalla parte attrice, e dal suo consulente tecnico, secondo cui non vi sarebbe garanzia del rispetto da parte della convenuta delle modalità di irrorazione utilizzate nel corso delle operazioni peritali, atteso che ciò attiene alla fase patologica della violazione di un divieto e dell'accertamento della stessa e non può condurre a prevedere, in sostanziale violazione dell'art. 844 c. 2 c.c., obblighi che siano eccessivi rispetto alla tutela richiesta. In conclusione sul punto, è necessario che la convenuta, nell'eseguire i trattamenti antiparassitari, adotti le seguenti modalità: nei primi sette filari prospicienti la proprietà dell'attore, sia sul lato nord che sul lato est., l'irrorazione avverrà mediante una macchina atomizzatrice, con velocità di avanzamento non superiore a $3-4$ km/h, pressione di esercizio non superiore a $1,3$ bar, con l'attivazione di un solo ugello della macchina, quello in basso, orientato in

direzione opposta alla proprietà Michelacci; negli altri filari l'irrorazione avverrà con una pressione di esercizio non superiore a 2,2 bar ed utilizzando i due ugelli in basso.

5. Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. L'orientamento della Corte di Cassazione invocato dall'attore (secondo cui l'accertamento dell'eventuale intollerabilità delle immissioni comporta l'esistenza del danno *in re ipsa* e per il vicino il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c. - Cass. Sez. 3, *Sentenza* n. [5844](#) del 13/03/2007; negli stessi termini vedi anche Cass. Sez. 2, *Sentenza* n. [17281](#) del 25/08/2005; Sez. 2, *Sentenza* n. [1156](#) del 01/02/1995) deve ritenersi superato dalle pronunce delle Sezioni Unite (sentenze cosiddette di San Martino n. 26972/2008 e 26973/2008) secondo cui *“il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”*. Orbene nel caso di specie: 1) manca una norma di legge che espressamente consenta il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di

immissioni intollerabili; 2) non sussiste alcuna grave violazione dei diritti inviolabili della persona atteso che la condotta illecita non ha provocato lesioni personali (per esplicita ammissione dell'attore) e non è dedotta altra lesione di diritti aventi copertura costituzionale; in particolare lo stato di ansia, la compromissione delle proprie abitudini di vita per non aver potuto liberamente godere del giardino o invitare amici nell'abitazione, il disagio per tale situazione e lo scontento in ordine all'acquisto non integrano una lesione di un diritto inviolabile della persona ma appaiono riconducibili alla nozione tradizionale di danno esistenziale, la cui autonoma configurabilità è però stata esclusa dalle citate pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; 3) l'attore non ha allegato, con la doverosa specificità, che la condotta tenuta dalla convenuta integrasse un reato. Infatti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi (v. tra le tante Cass. Sez. 3, sent. n. 20684 del 25/09/2009 e Cass. Sez. 1, sentenza n. 3747 del 15/03/2001); da ciò consegue la necessità che il danneggiato allegghi specificatamente sia l'esistenza di un comportamento integrante l'elemento oggettivo di un reato sia la sussistenza di una condotta, dolosa o colposa, dell'autore del fatto illecito. In mancanza di tali allegazioni deve ritenersi estranea al *thema decidendum* l'indagine volta a verificare la sussistenza delle condizioni volute dalla legge perché possa attribuirsi al danneggiato un danno non patrimoniale (v. Cass. Sez. 3, **Sentenza n. [13391](#)** del 08/06/2007; si richiama altresì, in tema risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni intollerabili, Cass. Sez. 2, **Sentenza n. [5564](#)** del 08/03/2010 secondo cui l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone necessariamente che l'attore prospetti, a fondamento della domanda, un fatto illecito costituente reato).

6. La prova testimoniale su cui ha insistito parte attrice (relativa all'accertamento delle modalità delle irrorazioni, all'effetto deriva e all'analisi di campioni di insalata eseguiti prima del giudizio) si palesa superflua poiché superata dagli accertamenti peritali compiuti; irrilevanti, per i motivi sopra esposti, sono i capitoli di prova tesi a dimostrare la

compromissione delle abitudini di vita dell'attore e lo stato d'ansia dello stesso. Le prove testimoniali su cui ha insistito parte convenuta sono in parte inammissibili perché valutative (capitoli 1, 2, 3, 4) ed in parte superflue (poiché relative all'accertamento delle modalità di irrorazione ed alla mancata applicazione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Az. USL e del Comune di Quarrata). Privo di alcuna pertinenza al *thema decidendum* è il capitolo di prova n. 7.

7. In ragione della prevalente soccombenza di parte convenuta le spese di lite, incluse quelle del procedimento cautelare, sono poste a carico di Cantine Bonacchi spa e sono liquidate in applicazione del dm 55/2014 in ragione del valore indeterminabile della controversia e dell'attività defensionale svolta. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con decreti del 12.9.2011 e del 5.9.2012, sono poste in via definitiva a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il tribunale di Pistoia, decidendo in via definitiva, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,

1. dichiara, ex art. 844 c.c., l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo dell'attore e ordina a Cantine Bonacchi spa di eseguire i trattamenti antiparassitari con le seguenti modalità: nei primi sette filari del vigneto prospicienti la proprietà dell'attore, sia sul lato nord che sul lato est, l'irrorazione avverrà mediante una macchina atomizzatrice, con velocità di avanzamento non superiore a 3-4 km/h, pressione di esercizio di superiore a 1,3 bar, con l'attivazione di un solo ugello della macchina, quello posto in basso, orientato in direzione opposta alla proprietà dell'attore; negli altri filari l'irrorazione avverrà con una pressione di esercizio non superiore a 2,2 bar ed utilizzando i due ugelli posti in basso;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
3. condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che, anche per la fase cautelare, si liquidano in euro 562,90 per esborsi, euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e

CPA come per legge; pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio in via definitiva a carico della convenuta.

Pistoia, 26.8.2014

Il Giudice
Dr. Sergio Garofalo